

ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO" E LA FONDAZIONE UNIVERSITARIA FORO ITALICO

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Novembre, negli Uffici del Rettorato dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" in Piazza Lauro De Bosis, 15 – 00135 Roma

TRA

l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", Codice Fiscale 80229010584 e partita iva 07589431001, nella persona del Rettore Pro tempore, Prof. Attilio Parisi, nato a Roma il 27/02/1960, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in Piazza Lauro De Bosis, 15 – 00135 Roma (di seguito denominata "Università")

E

la Fondazione Universitaria Foro Italico, Codice Fiscale 97786290581 e partita iva 13066071005, nella persona del Presidente Prof. Fabio Pigozzi, nato a Roma il 22/12/1958, in qualità del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede del Fondazione Universitaria Foro Italico, in Piazza Lauro De Bosis, 15 – 00135 Roma (di seguito denominata "Fondazione")

PREMESSO CHE

- È stata costituita per atto pubblico del Notaio Giuseppe Celeste, Notaio in Latina, Repertorio n. 80682 del 27 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 N.388 e del Regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n.254, la fondazione denominata "Fondazione Universitaria Foro Italico", soggetto in house dell'Università;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico";
- visto lo Statuto della Fondazione Universitaria Foro Italico;
- in data 10/11/2014 è stato stipulato un accordo quadro n° protocollo 14/09741-01 del 17/11/2014 tra l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e la Fondazione Universitaria della durata di 10 anni decorrenti dalla data di stipula dell'accordo, giusta delibera n° 22 del Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 15/10/2014 n° protocollo 14/08744-03 del 21/10/2014;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- VALORE DELLA PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ATTO

Il presente atto individua e disciplina i rapporti fra l'Università e la Fondazione per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di supporto da parte della Fondazione in favore e per conto dell'Università.

Art. 3 - ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Con la stipula del presente atto, La Fondazione si impegna ad assicurare all'Università il supporto alle seguenti macrocategorie di attività:

ATTIVITÀ PER L'UNIVERSITÀ:

- A. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- B. Medico competente per la sorveglianza sanitaria ovvero l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori dell'Università, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa così come definito dal D.Lgs 81/08;
- C. Attività di stampa e supporti multimediali e di attività di comunicazione.
- D. Centro di Assistenza Fiscale (CAF) a favore dei dipendenti e dei docenti dell'Università;
- E. Gestione e manutenzione del verde del Giardino del Cinghiale e della relativa zona antistante;
- F. Promozione dell'immagine dell'Università attraverso Eventi istituzionali e manifestazioni nazionali e internazionali;
- G. Attività di Trasporto interno ed esterno;
- H. Gestione degli spazi dedicati alle attività sportiva di supporto all'attività istituzionale dell'Università (Palestre FP1; FP2; FP3; FP4; FA4; FA5; Palestra A; palestra B; Centro Remiero e della struttura sportiva Tor di Quinto in convenzione con l'Università)
- I. Allestimento palestre FA4, FA5, FP1;
- J. Attività di facchinaggio;
- K. Gestione amministrativa e contabile dei Master Universitari e della Summer School;
- L. Logatura, assemblaggio e distribuzione dei kit sportivi agli studenti.
- M. Logatura del materiale istituzionale di rappresentanza e di comunicazione dell'Università;
- N. Supporto agli Studenti Atleti di interesse nazionale nell'ambito del corso di laurea triennale;
- O. Supporto all'attività di terza missione dell'Ateneo;
- P. Fornitura di materiale sanitario e farmaceutico per il Servizio Medico e di Primo Soccorso Sportivo dell'Università.
- Q. Borse di studio a favore degli studenti dell'Università.
- R. Iniziative *Active Ageing* ed *Healthy Living* a favore del personale dell'Università.

ATTIVITA' EROGATE PER CONTO DELL'UNIVERSITÀ E RIVOLTE AD UN UTENZA DIFFERENZIATA:

- S. Collocazione dei distributori automatici di vivande per studenti e personale di Ateneo;
- T. Progettazione di un corner ristoro per Studenti e Personale di Ateneo;
- U. Merchandising;
- V. Poliambulatorio Universitario di medicina dello sport.

Per le attività di supporto di maggiore rilievo la Fondazione si impegna a monitorare da subito la qualità mediante tecniche di *customer satisfaction*.

Art. 4 - OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è obbligata ad assicurare che, nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'art.3, vengano adottati procedimenti e cautele necessarie a garantire la sicurezza, delle persone addette, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, ai beni pubblici o privati.

La Fondazione si impegna a:

- non arrecare intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi di cui all'art. 3;
- assicurare che, per le attività di cui all'art.3, sia utilizzato personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate.

Oltre agli obblighi previsti dall'art. 16 del proprio Statuto, la Fondazione è tenuta a redigere e trasmettere all'Università, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte.

La Fondazione inoltre è tenuta a trasmettere copia del proprio bilancio improrogabilmente entro i termini di cui all'art. 17 del proprio Statuto, e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno, anche al fine dell'adozione di un bilancio consolidato dell'Università con le proprie partecipazioni.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

Con la stipula della presente Convenzione, l'Università si impegnerà:

- A) a concedere in uso alla Fondazione i locali destinati alle aree destinate ai distributori automatici, i locali per le attività dei servizi di progettazione e realizzazione di prodotti di stampa e supporti multimediali, i locali a supporto delle attività di gestione del verde e del Poliambulatorio.
- B) A versare alla Fondazione il contributo annuale che sarà definito ogni anno dal consiglio di Amministrazione dell'Università sulla base del Piano Annuale delle Attività della Fondazione di cui all'art.12 comma 2 lett. a dello Statuto della Fondazione. Tale contributo dovrà essere versato in due rate:
 - La prima entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - La seconda entro il 31 luglio di ogni anno.

Art.6 - DURATA

La durata del presente atto, essendo aggiuntivo dell'accordo quadro del 10.11.2014, scadrà contestualmente alla scadenza dell'accordo principale.

Art. 8 - VARIANTI/INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE

L'Università potrà, con congruo preavviso, comunicare la necessità di incrementare o ridurre le attività di cui all'art. 3. Di tali variazioni le parti provvederanno a redigere, apposito verbale, che diverrà parte integrante del presente atto aggiuntivo e del Piano Annuale delle attività della Fondazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 28/11/2019

IL RETTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
FORO ITALICO



Roma, 28/11/2019

IL PRESIDENTE

FONDAZIONE UNIVERSITARIA
FORO ITALICO

